



# VERBUM E IUS

Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale /  
Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages

*a cura di*

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello



# ***Verbum e ius***

**Predicazione e sistemi giuridici  
nell'Occidente medievale**

**Preaching and legal Frameworks  
in the Middle Ages**

a cura di

**Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello**

**Firenze University Press  
2018**

# La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della *inquisitio generalis*

di Andrea Errera

Sin da quando l'Inquisizione medievale si affidò al rigore e alla determinazione di due Ordini religiosi di grande fedeltà e devozione alla fede come i domenicani e i francescani, e cioè almeno a partire dalla metà circa del XIII secolo, gli istituti strutturali salienti della giurisdizione inquisitoriale cominciarono a modellarsi sulla caratteristica più precipua ed emblematica di quegli Ordini, e cioè la loro attitudine alla predicazione. Accadde cioè che la predicazione iniziò a svolgere inevitabilmente un ruolo centrale e preminente nella costruzione della disciplina processuale antiereticale, per la quale non esisteva ancora una sufficiente produzione normativa di matrice papale. In particolare, la predicazione acquistò un ruolo preminente soprattutto all'inizio e alla fine dell'intera procedura, essendo destinati i sermoni dell'inquisitore da una parte ad aprire e sostenere il meccanismo processuale delle indagini preliminari nella fase dell'*inquisitio generalis*, e dall'altra parte a concludere e suggellare l'intero procedimento giudiziario con la liturgia pubblica delle abiure, delle penitenze e delle condanne al termine della fase dell'*inquisitio specialis*.

Since the medieval Inquisition was entrusted, towards the middle of the thirteenth century, to the rigour and the determination of two religious orders of such great loyalty and devotion to the Faith as Dominicans and Franciscans, the main institutions of the inquisitorial jurisdiction began to reflect the principal and most emblematic feature of those orders, which was their aptitude to preaching. Preaching began inevitably to play a central and dominant role in the construction of the procedural rules against heresy, concerning which the Popes had not yet enacted adequate legislation. Preaching acquired a particularly prominent role at the beginning and at the end of the whole judicial procedure, as the sermons of the inquisitors were intended on one hand to open and support the procedural mechanism of the preliminary investigation stage of the *inquisitio generalis*, and on the other hand to finish and seal the entire court proceedings through the public liturgy of the reading of abjurations, penances and sentences at the end of the *inquisitio specialis*.

Medioevo; secoli XII-XIV; legge e religione; Christian West; Inquisizione; predicazione; sermone; omelia; processo; giudizio; *ius*; legge.

Middle Ages; 12<sup>th</sup>-14<sup>th</sup> Century; Law and Religion; Christian West; Inquisition; preaching; sermon; homily; judicial proceedings; trial; *ius*; law.

## 1. *Inquisizione e predicazione: una storia parallela*

L'Inquisizione, intesa come la specifica forma di procedura giudiziaria concepita e sviluppata dalla Chiesa medievale per difendere l'ortodossia re-

ligiosa contro il dilagare dell'eresia, nacque ufficialmente nel 1184 con la decretale *Ad abolendam* del papa Lucio III, con la quale venne prospettata per la prima volta una tecnica di persecuzione delle deviazioni ereticali diversa e distinta dalle forme processuali di tipo accusatorio ordinariamente previste sino ad allora dal diritto romano-canonico<sup>1</sup>. Una volta aperta la strada alla nascita di una giurisdizione specializzata per combattere l'eresia, molte altre decretali furono poi dedicate, tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, dal papa Innocenzo III a sviluppare le regole della procedura di investigazione d'ufficio a tutela della fede, mediante provvedimenti riguardanti, tra l'altro, le modalità di avvio e di svolgimento del processo, nonché le pene da infliggere agli eretici<sup>2</sup>.

Ciò che più interessa tuttavia in questa sede è che Innocenzo III non si limitò a tratteggiare le linee essenziali della nuova macchina processuale, ma indicò anche chiaramente a chi fosse riservato il ruolo di inquisitore: infatti nella decretale *Excommunicamus* del 1215 il pontefice precisò con estrema chiarezza che la competenza a svolgere le indagini e a punire gli eretici sa-

<sup>1</sup> Ecco il testo della decretale (dalla *Compilatio prima*: cfr. *Quinque Compilationes Antiquae*): «Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem, quae in perisque mundi partibus modernis coepit temporibus pullulare, vigor debet ecclesiasticus excitari, cui nimirum imperialis fortitudinis suffragante potentia, et haereticorum protervitas in ipsis falsitatis suae conatibus elidatur, et catholicae simplicitas veritatis in ecclesia sancta respiciens, eam ubique demonstret ab omni execratione falsorum dogmatum expiatam. (...) Praesenti nihilominus ordinatione sancimus, ut, quicumque manifeste fuerint in haeresi deprehensi, si clericus est vel cuiuslibet religionis obumbratione fucatus, totius ecclesiastici ordinis praerogativa nudetur, et sic omni pariter officio et beneficio spoliatus ecclesiastico, saecularis relinquatur arbitrio potestatis, animadversione debita puniendus, nisi continuo post deprehensionem erroris ad fidei catholicae unitatem sponte recurrere, et errorem suum ad arbitrium episcopi regionis publice consenserit abjurare, et satisfactionem congruam exhibere. Laicus autem, quem aliqua praedictarum pestium notoria vel privata culpa resperserit, nisi, prout dictum est, abiurata haeresi et satisfactione exhibita confestim ad fidem confugerit orthodoxam, saecularis iudicis arbitrio relinquatur, debitam recepturus pro qualitate facinoris ultionem» (Comp. I,5,6,11= X,5,7,9). Su questa decretale si veda Fliche, Thouzellier, Azaïs, *La cristianità romana (1198-1274)*, p. 382. Per la storia della contrapposizione tra modello accusatorio e modello inquisitorio si veda Fiorelli, *Accusa e sistema accusatorio*; Cordero, *Guida alla procedura penale*, pp. 43-74; Dezza, *Accusa e inquisizione*.

<sup>2</sup> Innocenzo III dettò in tema di procedura da osservare nelle cause di repressione dell'eresia la decretale *Vergentis in senium* (Comp. III,5,4,1= X,5,7,10), indirizzata nel 1199 al clero e al popolo di Viterbo e riguardante la confisca dei beni degli eretici; la decretale *Licet Heli* (Comp. III,5,2,3= X,5,3,31), risalente anch'essa al 1199, che poneva le basi del procedimento «per inquisitionem» fissando i requisiti pregiudiziali necessari per il legittimo avvio del processo; la decretale *Inter sollicitudines* (Comp. III,5,17,1= X,5,34,10), sempre del 1199 e relativa alle regole della *purgatio canonica* cui si dovevano sottoporre i sospettati di eresia; la decretale *Si adversus nos* (Comp. III,5,4,2= X,5,7,11) del 1205, che imponeva ad avvocati e notai di astenersi dal prestare la loro opera a favore degli eretici sotto pena di sospensione dall'ufficio; le due omonime decretali *Qualiter et quando* emanate nel 1206 (Comp. III,5,1,4= X,5,1,17) e in occasione del IV Concilio Lateranense del 1215 (Comp. IV,5,1,4= X,5,1,24), mediante le quali rispettivamente si stabiliva la necessità che gli inquisitori osservassero un «debitum inquisitionis ordinem» e si fissavano le tre forme di introduzione del giudizio «per accusationem, denunciationem et inquisitionem». Sulle decretali di Lucio III (*Ad abolendam*) e di Innocenzo III (*Licet Heli*, *Qualiter et quando*) che stabilirono i criteri salienti del procedimento inquisitoriale si veda Craveri, *Leresia*, pp. 130-131.

rebbe spettata ai vescovi, pena la loro deposizione in caso d'ignavia<sup>3</sup>. Si tratta della prima tipologia di Inquisizione, in realtà assai risalente nel tempo, che la storiografia identifica con il nome di Inquisizione episcopale<sup>4</sup>.

Questa forma di giurisdizione inquisitoriale affidata ai vescovi non prevedeva specificamente la predicazione come strumento di lotta all'eresia: il ruolo dei vescovi per quanto concerneva la difesa giudiziaria della fede era principalmente quello di sorvegliare con la massima efficacia il territorio sottoposto alla loro giurisdizione al fine di scovare gli eretici per indurli all'abiura, sanzionare i recidivi nell'errore e punire i dissidenti pervicaci<sup>5</sup>. E tuttavia, malgrado le severe conseguenze minacciate nei confronti dei vescovi poco solerti nel compiere la loro opera inquisitoriale, questa metodologia iniziale di repressione dell'eresia si rivelò ben presto del tutto fallimentare: evidentemente il connubio di interessi tra l'ordinario e la sua diocesi non consentiva serenità e imparzialità di giudizio ai vescovi come giudici della fede, con la conseguenza di lasciare spesso impuniti gli eretici<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Nella decretale *Excommunicamus*, pronunciata in occasione del IV Concilio Lateranense del 1215 (*Constitutiones Concilii quarti Lateranensis*, pp. 47-51), Innocenzo III con queste parole incaricava i vescovi di procedere giudizialmente contro coloro che fossero sospettati di eresia: «Volumus igitur et mandamus, et in virtute obedientiae districtae praecipimus, ut ad haec efficaciter exsequenda episcopi per dioeceses suas diligenter invigilent, si canonicam velint effugere ultionem. Si quis enim episcopus super expurgando de sua dioecesi haereticae pravitatis fermento negligens fuerit vel remissus, quum id certis indicibus apparuerit, ab episcopali officio deponatur, et in locum ipsius alter substituatur idoneus, qui velit et possit haereticam confundere pravitatem» (Comp. IV,5,5,2= X 5,7,13, § 8).

<sup>4</sup> La bibliografia sulla storia dell'Inquisizione medievale canonica è ovviamente vastissima; senza alcuna pretesa di completezza si possono citare – oltre ai dati (e metodologicamente superati) studi di Tamburini, *Storia generale dell'Inquisizione*, e di Lea, *Storia dell'Inquisizione – le sintesi* di Douais, *L'inquisition*; Guiraud, *L'Inquisizione medioevale*; Della Veneria, *L'Inquisizione medioevale ed il processo inquisitorio*; Mollat, *Inquisizione*, coll. 43-48; Maisonneuve, *Études sur les origines de l'Inquisition*; Dossat, *Inquisition*; Hamilton, *The Medieval Inquisition*; Shannon, *The medieval Inquisition*; Wakefield, *Inquisition*; Kamen, *Inquisition*; Alessi, *Processo penale (diritto intermedio)*; Trusen, *Inquisitionsprozeß*; Aubert, *Inquisition*; Vones, *Inquisition*; Given, *Inquisition and medieval Society*; Merlo, *Inquisizione*, pp. 960-961 (ivi bibliografia); *L'inquisizione*; Del Col, *L'Inquisizione in Italia*, pp. 79-88; Chiffolleau, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza*. Un repertorio bibliografico sull'Inquisizione medievale si legge in Gonnet, *Bibliographical appendix*.

<sup>5</sup> Recita la decretale *Excommunicamus* del 1215: «Adiicimus insuper, ut quilibet archiepiscopus vel episcopus per se aut per archidiaconum suum, aut alias honestas idoneasque personas, bis aut saltem semel in anno propriam parochiam, in qua fama fuerit haereticos habitare, circumbeat, et ibi tres vel plures boni testimonii viros, vel etiam, si expedire videbitur, totam viciniam iurare compellat, quod, si quos ibidem haereticos sciverit, vel aliquos occulta conventicula celebrantes, seu a communi conversatione fidelium vita et moribus dissidentes, eos episcopo studeat indicare. Ipse autem episcopus ad praesentiam suam convocet accusatos, qui, nisi se ab obiecto reatu purgaverint, vel, si post purgationem exhibitam in pristinam fuerint relapsi perfidiam, canonice puniantur. Si qui vero ex eis, iuramenti religionem obstinatione damnabili respuentes, iurare forte noluerint, ex hoc ipso tanquam haeretici reputentur» (Comp. IV,5,5,2= X,5,7,13, § 7).

<sup>6</sup> A proposito del "torpore" e della "indolenza" nella repressione dell'eresia da parte degli Ordinari, oppressi dal peso delle cariche amministrative ovvero eccessivamente tolleranti verso i loro conoscenti o addirittura i loro parenti, si veda Testas, Testas, *L'Inquisizione*, pp. 18-19; Guiraud, *Elogio dell'Inquisizione*, pp. 67-69; Fliche, Thouzellier, Azais, *La cristianità romana (1198-1274)*, pp. 395 e 404.

Per questa ragione, tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo i pontefici decisero di migliorare questo meccanismo, e scelsero quindi di inviare all'interno delle diocesi una nuova figura di inquisitore, ossia un legato pontificio esperto in teologia e diritto, generalmente individuato tra le file dei chierici secolari e dei cistercensi<sup>7</sup>. I legati, scelti direttamente dal papa, godevano di piena indipendenza dai vescovi, in quanto erano responsabili solo verso il pontefice: si tratta della fase che la storiografia ha denominato Inquisizione legaziale<sup>8</sup>. Per quanto concerne quindi la legittimazione all'esercizio dell'ufficio inquisitorio, mentre nell'Inquisizione episcopale il potere giurisdizionale del vescovo contro gli eretici dipendeva dalla stessa generale ordinazione episcopale, nell'Inquisizione dei legati pontifici i poteri degli inquisitori trovavano invece la loro origine in una delega eccezionale e specifica di poteri da parte dell'autorità papale<sup>9</sup>.

E fu proprio grazie alla latitudine dei poteri conferiti ai legati e alla loro indipendenza dal vescovo, che i Pontefici riuscirono effettivamente ad accrescere sensibilmente il successo antiereticale dell'Inquisizione. Ciononostante, anche questa soluzione si mostrò ben presto gravida di effetti negativi, derivanti dal ripetersi di fenomeni caratterizzati da un esecrabile abuso di zelo repressivo: infatti in alcuni casi la missione inquisitoria fu gestita con un accanimento pervicace, smodato ed esageratamente cruento. Responsabili di queste aberrazioni furono ad esempio Corrado di Marburgo, che nel 1231 era stato nominato inquisitore per il territorio renano, ma la cui ferocia persecutoria ne provocò la morte violenta nel 1233<sup>10</sup>, e il domenicano Roberto il Bulgaro, dal 1235 creato inquisitore per la Francia settentrionale, ma sospeso pochi anni dopo dalle funzioni e condannato al carcere da Gregorio IX per la sfrenata spietatezza nella persecuzione giudiziaria dell'eresia<sup>11</sup>. La discrezionalità individuale di questi inquisitori produsse insomma effetti così iniqui e devastanti da imporre ai Pontefici di intervenire per rimuovere dall'incarico i giudici troppo solerti nella punizione degli eretici e per ripristinare la necessaria moderazione. Questi eccessi dipendevano dal fatto che anche nella fase dell'Inquisizione gestita dai legati pontifici la procedura inquisitoria non

<sup>7</sup> Per quanto concerne il ruolo dei cistercensi nell'Inquisizione si veda Guiraud, *Elogio dell'Inquisizione*, pp. 70-72; Maisonneuve, *Études sur les origines de l'Inquisition*, p. 248.

<sup>8</sup> Su questo tema si veda Guiraud, *Elogio dell'Inquisizione*, pp. 69-70; Fliche, Thouzellier, Azaïs, *La cristianità romana (1198-1274)*, pp. 395-396. Si vedano inoltre Segl, *Einrichtung und Wirkungsweise*, pp. 31-33; Kolmer, "... ad terrorem multorum". *Die Anfänge der Inquisition in Frankreich*, pp. 91-92; Kurze, *Anfänge der Inquisition in Deutschland*.

<sup>9</sup> Si veda Maisonneuve, *Études sur les origines de l'Inquisition*, p. 154; da Alatri, *Il vescovo e il "negotium fidei" (secoli XII-XIII)*; Abbiati, *Intorno ad una possibile valutazione giuridico-diplomatica del documento inquisitorio*, p. 176 nota 43.

<sup>10</sup> Si veda Quetif, Echard, *Scriptores Ordinis Praedicatorum*, p. 487a; Fliche, Thouzellier, Azaïs, *La cristianità romana (1198-1274)*, pp. 404-405, 416-418; da Alatri, *Inquisizione*; Patschovsky, *Zur Ketzerverfolgung Konrads von Marburg*; Dedieu, *L'Inquisizione*, p. 20; Cammilleri, *Storia dell'Inquisizione*, p. 21; Albaret, *L'Inquisizione*, pp. 30-32.

<sup>11</sup> In proposito si veda Testas, Testas, *L'Inquisizione*, pp. 28-29; Dedieu, *L'Inquisizione*, pp. 19-20. Per notizie sugli eventi che portarono alla condanna di Roberto il Bulgaro è rilevante da ultimo il contributo di Tugwell, *The Downfall of Robert le Bougre*.

era ancora stata disciplinata da un rigido schema normativo certo e omogeneo, sicché l'arbitrio individuale – che si tramutava spesso in incontrollabile brutalità – era reso possibile dall'assenza di una regolamentazione chiara ed esauriente di diritto canonico che imponesse in modo adeguato e preciso le direttive da seguire nel processo inquisitoriale<sup>12</sup>.

La situazione si presentava quindi palesemente critica per la difesa dell'ortodossia: la pericolosità delle eresie che continuavano a prosperare, l'insufficienza della legislazione che avrebbe dovuto guidare i tribunali della fede, l'inadeguatezza degli inquisitori, troppo accondiscendenti o troppo intransigenti, imponevano una radicale trasformazione del meccanismo giudiziario destinato a contrastare l'eresia. Ed è a questo punto che la storia dell'Inquisizione comincia a legarsi in modo inestricabile alla predicazione<sup>13</sup>. Dopo i primi problematici tentativi di gestire l'Inquisizione tramite i vescovi o tramite i legati, i Pontefici decisero infatti di coinvolgere stabilmente nella lotta all'eresia gli ordini mendicanti dei domenicani e dei francescani, che avrebbero esercitato le loro funzioni direttamente su delega papale. Si tratta della terza e ultima fase dell'Inquisizione medievale: l'Inquisizione affidata agli Ordini mendicanti<sup>14</sup>.

L'ordine stesso dei domenicani era nato d'altronde come il frutto degli sforzi di san Domenico per combattere l'eresia albigese con l'esercizio della predicazione: sin dal 1206 l'opera evangelizzatrice di Domenico di Guzmán aveva condotto invero a significativi successi contro i catari nella provincia ecclesiastica di Narbona. Si trattava in sostanza dello stesso obiettivo cui tendeva l'Inquisizione, ossia la sconfitta dell'eresia, ma perseguito con un approccio completamente differente, giacché non prevedeva indagini, processi e condanne, ma si prefiggeva la propagazione della vera fede attraverso la persuasione originata dalla predicazione. A questa missione di evangelizzazione dedicò la sua intera esistenza san Domenico, sino all'ap-

<sup>12</sup> In sostanza, gli inquisitori dovevano istruire e condurre un intero processo senza un preconstituito modello normativo di riferimento al quale attenersi ma, nonostante l'assenza di soddisfacenti regole legislative, erano comunque soggetti a un attento controllo del corretto svolgimento del loro mandato e, in modo particolare, dell'opportuno e proficuo esercizio dell'attività giudiziaria. Per quanto riguarda questo argomento è stato scritto che «nella procedura l'inquisitore era tenuto ad attenersi scrupolosamente alle norme giuridiche vigenti; in caso contrario, si sarebbe esposto al ricorso al papa, cui l'inquisito aveva sempre diritto in ogni fase del procedimento» (Cammilleri, *Storia dell'Inquisizione*, p. 23; su questo tema si veda anche Guiraud, *L'Inquisizione medioevale*, pp. 86-88).

<sup>13</sup> Sulla storia generale della predicazione nel Medioevo si può fare rinvio a Longère, *Prédication*, I. *Histoire de la prédication*; *Storia del Cristianesimo*, V, *Apogeo del Papato ed espansione della Cristianità (1054-1274)*, pp. 716-722; da ultimo si vedano i saggi del volume *The sermon*.

<sup>14</sup> Sulle tre fasi di sviluppo del sistema inquisitoriale si veda Maisonneuve, *Études sur les origines de l'Inquisition*, pp. 154-250; Segl, *Einrichtung und Wirkungsweise*, pp. 15-16; Guiraud, *Elogio dell'Inquisizione*, pp. 67-90; Pappalardo, *Lo "scandalo dell'Inquisizione"*, pp. 354-357; Merlo, *Inquisizione*. Sul ruolo svolto da domenicani e francescani nella repressione inquisitoriale dell'eresia si veda Bock, *Die Beteiligung der Dominikaner*, pp. 312-333; da Alatri, *Inquisizione*, coll. 1707-1709; Dossat, *Inquisiteurs ou enquêteurs?*, pp. 105-113, ora in *Église et hérésie en France au XIII<sup>e</sup> siècle*, sub XXVI; Merlo, *Il limite della diversità*, pp. 393-404.

provazione pontificia nel 1215 da parte di Innocenzo III dell'ordine dei frati predicatori<sup>15</sup>.

Negli stessi anni si svolge anche la vicenda umana di san Francesco che, dopo la conversione, nel 1209 si consacra non solo all'ascesi ma anche alla predicazione. Anche in questo caso, Francesco di Assisi si propone di formare predicatori itineranti in grado di diffondere il messaggio evangelico tanto con l'esempio quanto con la parola. Fu di nuovo Innocenzo III ad accordare oralmente a san Francesco e ai suoi confratelli la facoltà di predicare, anche se la definitiva approvazione della regola intervenne solo nel 1223 da parte di Onorio III<sup>16</sup>.

Appare significativa a questo proposito la singolare omogeneità di linee evolutive tra inquisizione e predicazione: in origine entrambe spettavano unicamente al vescovo, ma a partire dai primi decenni del XIII secolo sia per l'una sia per l'altra funzione si cominciò ad affiancare in modo sempre più incisivo al vescovo una nuova figura, e cioè rispettivamente la figura del predicatore, ossia di un missionario diocesano in grado di testimoniare e insegnare con fervore le verità dogmatiche e morali *verbo et exemplo*, e la figura dell'inquisitore, ossia di un inviato pontificio in grado di svolgere con sagacia e impegno la repressione giudiziaria dell'eresia<sup>17</sup>. Queste due figure di predicatore e di inquisitore in una prima fase erano ancora ben distinte, e solo a titolo personale era talvolta accaduto che qualcuno dei titolari della delega papale per l'esercizio della giurisdizione inquisitoriale fosse anche appartenente all'ordine domenicano<sup>18</sup>.

È solo con il pontificato di Gregorio IX, e più specificamente a partire dalle decisioni assunte nell'aprile del 1233 con cui il Papa conferì al priore provinciale dei domenicani di Provenza-Linguadoca l'incarico di individuare i confratelli a cui affidare nel Mezzogiorno della Francia una *praedicatio generalis* contro l'eresia, che le sorti degli ordini mendicanti cominciano a riverberarsi sui destini dell'Inquisizione<sup>19</sup>. A ciò conduceva inevitabilmente

<sup>15</sup> La bibliografia su san Domenico e sull'Ordine da lui fondato è ovviamente sconfinata, sicché in questa sede ci si limiterà a poche citazioni idonee ad offrire sintetiche informazioni sull'ulteriore copiosa letteratura esistente, e cioè: Fliche, Thouzellier, Azaïs, *La cristianità romana (1198-1274)*, pp. 240-243; *Storia del Cristianesimo*, V, *Apogeo del Papato ed espansione della Cristianità*, pp. 736-738.

<sup>16</sup> Anche per quanto concerne san Francesco ci si dovrà ovviamente limitare in questa sede a succinti cenni bibliografici: si veda Fliche, Thouzellier, Azaïs, *La cristianità romana (1198-1274)*, pp. 244-251; *Storia del Cristianesimo*, V, *Apogeo del Papato ed espansione della Cristianità*, pp. 734-736.

<sup>17</sup> Sulla predicazione degli Ordini mendicanti si vedano: *La Predicazione dei Frati dalla metà del '200 alla fine del '300*; Pasquato, *Predicazione*.

<sup>18</sup> Su questo argomento si veda Fliche, Thouzellier, Azaïs, *La cristianità romana (1198-1274)*, pp. 403-408, ove si indica la contemporanea presenza dell'Inquisizione episcopale, monastica o per mandato speciale nei primi decenni del XIII secolo come pratica corrente sia in Germania, sia in Italia, sia in Francia.

<sup>19</sup> La bolla del 13 aprile del 1233, seguita dai brevi del 20 e 22 aprile, viene convenzionalmente considerata come l'atto di nascita del tribunale speciale dell'Inquisizione affidato ai domenicani (così in Guiraud, *L'Inquisizione medioevale*, pp. 76-77; Testas, Testas, *L'Inquisizione*, pp. 18, 28;

lo zelo per la fede, la devozione al papato e la vocazione di povertà di quei nuovi ordini religiosi. E tuttavia, la bolla pontificia del 1233 non conferiva per il momento ai frati predicatori nessuna posizione privilegiata nella persecuzione giudiziaria dell'eresia. Anzi, non conferiva loro neppure un ruolo specificamente giudiziario. Conferiva loro solamente una missione: quella di predicare contro l'eresia<sup>20</sup>.

Ricapitoliamo. L'Inquisizione episcopale, attiva tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, fallisce per troppa arrendevolezza. L'inquisizione legatizia, subentrata a sostegno della prima, produce intorno al 1235 alcuni clamorosi scandali per il suo eccessivo rigore e per il furore repressivo degli inquisitori. Pochi anni prima, segnatamente nel 1215 e nel 1223, gli ordini mendicanti dei domenicani e dei francescani si erano imposti all'attenzione dei Pontefici per la potente carica di spiritualità che li animava e avevano quindi ottenuto l'approvazione delle loro regole. Appare perfettamente coerente con tutto ciò che la scelta di Gregorio IX per rivitalizzare la lotta all'eresia vedesse come ovvi destinatari i nuovi ordini religiosi improntati alla predicazione della fede evangelica.

Sulla base di tutte queste premesse, non susciterà stupore a questo punto la constatazione che il meccanismo giudiziario dell'Inquisizione si presenti a ben guardare proprio come un frutto generato dalla predicazione<sup>21</sup>. In altre parole, le regole processuali che dovevano essere applicate dagli inquisitori cominciano in questa fase ad essere elaborate alla luce della predicazione, perché l'Inquisizione stessa nasce e dipende interamente dalle sorti della predicazione<sup>22</sup>. Mi rendo conto tuttavia che un'affermazione così significativa e impegnativa esige un'adeguata dimostrazione, e per fornirla mi propongo di esaminare due profili essenziali per la storia dell'Inquisizione, ossia da una

Fliche, Thouzellier, Azaïs, *La cristianità romana [1198-1274]*, p. 410; sul ruolo dei domenicani come inquisitori nel Sud della Francia si veda Dedieu, *L'Inquisizione*, pp. 22-24). Va tenuta inoltre in debita considerazione l'esistenza della bolla *Ille humani generis* di Gregorio IX del 1231, che affidava ai domenicani la giurisdizione inquisitoriale a Regensburg (su cui Caldwell Ames, *Righteous Persecution*, pp. 6 e 101-103, che costituisce peraltro un imprescindibile testo di riferimento per la ricostruzione della storia dei domenicani come giudici inquisitoriali, a cui si può aggiungere più di recente per l'età medievale il volume *Praedicatores Inquisitores*). Più difficile fissare un momento iniziale per l'affidamento dello stesso compito ai francescani: «inutile cercare l'atto di nascita dell'inquisizione francescana: forse esso non venne mai alla luce», scriveva da Alatri, *L'Inquisizione francescana*, p. 11, anche se in dottrina è stata proposta in verità la data del 1246 (si veda Guiraud, *L'Inquisizione medioevale*, p. 77).

<sup>20</sup> Dice il Guiraud a questo proposito che la bolla con cui il papa Gregorio IX aveva stabilito l'avvio della *praedictio generalis* contro l'eresia nel Meridione della Francia da parte dei domenicani «non dava ai Frati Predicatori il monopolio dell'Inquisizione nel Mezzogiorno; non li incaricava nemmeno di collaborare alla ricerca dell'eresia. Non si trattava che di predicare» (Guiraud, *Elogio dell'Inquisizione*, p. 80).

<sup>21</sup> «Les dominicains sont avant tout des prédicateurs» (Maisonnewe, *Études sur les origines de l'Inquisition*, p. 249). Sul punto si veda anche Caldwell Ames, *Righteous Persecution*, pp. 6-10.

<sup>22</sup> Appare significativo in questo senso il seguente passo del Maisonnewe: «La prédication tend naturellement à l'inquisition. Il y a là, plutôt que deux charges distinctes, deux aspects ou deux modalités de l'unique mission dominicaine» (Maisonnewe, *Études sur les origines de l'Inquisition*, p. 249).

parte le modalità attraverso le quali è nata la disciplina del processo contro gli eretici, e dall'altra parte le caratteristiche fondamentali dei principali istituti giuridici del processo inquisitoriale.

## 2. *I predicatori e la nascita del diritto inquisitoriale*

Iniziamo dunque dalla prima questione, ossia dalle fonti di produzione del diritto processuale inquisitoriale. Abbiamo visto come nella fase dell'Inquisizione legatizia (e segnatamente in occasione degli abusi perpetrati dai legati papali nel terzo decennio del Duecento) la procedura giudiziaria antiereticale fosse ancora gravemente lacunosa e imperfetta a causa dell'assenza di una legislazione dettagliata e coerente: si ricordi che era appena stata completata una raccolta del diritto canonico vigente, e cioè il *Liber Extra* promulgato nel 1234 da Gregorio IX, ma le gravi incertezze manifestate dagli inquisitori nella loro attività giudiziaria dimostrano con tutta evidenza che era necessario articolare in maniera ben più chiara, sicura e precisa la disciplina normativa del processo contro gli eretici<sup>23</sup>.

Si è anche visto che gli inquisitori erano comunque soggetti ad un attento controllo da parte dei Pontefici sul corretto svolgimento del loro mandato e, in modo particolare, sull'opportuno e proficuo esercizio delle iniziative processuali messe in atto per la lotta all'eresia, con possibili gravi sanzioni per tutte le inadempienze e gli errori: lo dimostrano le severe misure prese dal potere papale nei confronti di Roberto il Bulgaro<sup>24</sup>.

Questa complessiva situazione di disagio si doveva quindi presentare agli Ordini mendicanti come allarmante, e ciò per una ragione semplicissima: la formazione dei frati era prevalentemente, se non esclusivamente, di natura teologica, sicché l'affidamento di un nuovo compito di carattere strettamente tecnico-giuridico come quello di inquisitore avrebbe messo in difficoltà i religiosi domenicani e francescani, addestrati sino a quel momento alle armi della predicazione e assai meno a quelle del diritto<sup>25</sup>. E questa constatazione vale a maggior ragione ove si consideri che il quadro normativo era, come si è detto, imperfetto e incompleto, in grado di trarre in inganno anche i giuristi più esperti. Il tutto veniva reso peraltro ancor più evidente per le possibili serie sanzioni riservate agli inquisitori che si fossero rivelati ignoranti di diritto.

Quando il papa Gregorio IX cominciò ad incaricare i religiosi degli Ordini mendicanti del ruolo di inquisitori per la loro abilità nella predicazione, nac-

<sup>23</sup> Una più dettagliata trattazione di questo argomento si può leggere in Errera, *Il Tempus gratiae*, pp. 657-660.

<sup>24</sup> Si veda *supra*, nota 11.

<sup>25</sup> La formazione dei frati predicatori prevedeva l'apprendimento delle discipline della grammatica, della retorica e della teologia, mentre la preparazione dei frati minori si presentava generalmente più modesta: sul tema si veda Mulchahey, «*First the bow is bent in study*»; Pasquato, *Predicazione*, pp. 1226-1227.

que quindi verosimilmente da subito in loro una pressante esigenza: quella di conoscere il diritto inquisitoriale esistente e, ove questo si rivelasse insufficiente, di colmare le lacune in modo certo e affidabile. Ecco spiegata l'origine di un genere letterario destinato ad una poderosa evoluzione e ad un prodigioso successo per molti secoli: quello della manualistica inquisitoriale, ossia di un tipo di testo appositamente concepito per la formazione degli inquisitori e per l'ausilio dei giudici della fede nella loro attività processuale<sup>26</sup>.

Lo sviluppo di questo genere letterario è in grado di testimoniare in modo lampante l'esistenza delle considerevoli lacune presenti a livello normativo: sono infatti pressoché assenti, o hanno comunque un ruolo non preponderante nella manualistica, le semplici raccolte di testi normativi ufficiali di matrice ecclesiastica o civile riguardanti il processo inquisitoriale. Evidentemente, un inquisitore non avrebbe ricevuto alcun valido aiuto da una sinossi che si limitasse pedissequamente a raccogliere le norme promulgate dai Papi o dagli Imperatori<sup>27</sup>.

Ben presto, per colmare le imperfezioni della legislazione vigente si cominciarono quindi a moltiplicare le richieste rivolte ad autorità ecclesiastiche, o ad esperti di diritto, per sopire i dubbi sorti nell'esercizio della repressione giudiziaria dell'eresia: si tratta delle *consultationes*, con cui si cercava di risolvere le perplessità originate dall'inadeguatezza del quadro normativo, grazie a pareri che venivano resi da giuristi autorevoli e stimati. Si possono menzionare ad esempio il *consilium* di Pierre Amiel, arcivescovo di Narbona, risalente al 1243, il *consilium* di un altro arcivescovo di Narbona, Guglielmo di Broa, composto in occasione del concilio Biterrense del 1246, il *consilium* di Petrus Albanensis, ossia Pietro da Collemezzo, vescovo d'Albano e cardinale, del 1251 circa, e il *consilium* redatto da Guido Fulcodi, *alias* Gui Foulques, prima della sua elevazione al soglio pontificio nel 1265 con il nome di Clemente IV<sup>28</sup>.

Il passo successivo fu evidentemente quello di trasformare le singole e puntuali *consultationes* in veri manuali, ossia in testi concepiti per illustrare analiticamente i punti controversi della procedura o comunque per descrivere i profili più importanti del meccanismo processuale. In questo quadro si collocano il *Directorium* del domenicano san Raimondo di Penyafort del 1242 (testo nato come risposta ad una *consultatio* del vescovo di Tarragona, Pietro di Albalat, e poi riproposto in seguito, inalterato, anche all'interno di svariati manuali successivi)<sup>29</sup>, l'*Ordo processus Narbonensis* (redatto da una *équipe* di inquisitori domenicani attivi nella Linguadoca sotto il pontificato di Inno-

<sup>26</sup> In generale sulla manualistica inquisitoriale medievale si può rinviare a Dondaine, *Le Manuel de l'Inquisiteur (1230-1330)*, pp. 85-194, ora in *Les hérésies et l'Inquisition, XII<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècles*, sub II; Caldwell Ames, *Righteous Persecution*, pp. 16-17, 28-35; da ultimo si veda la sintesi contenuta in Errera, *Manuali per inquisitori*.

<sup>27</sup> Si veda Errera, *Il Tempus gratiae*, p. 661.

<sup>28</sup> Per quanto concerne il genere letterario del *consilium* inquisitoriale si rivela prezioso da ultimo Parmeggiani, *I consilia procedurali*, pp. IX-XXXV.

<sup>29</sup> Sul *Directorium* di san Raimondo si veda Errera, *Il «Directorium inquisitoriale» di San Raimondo*, pp. 165-191.

cenzo IV, e quindi negli anni che vanno dal 1243 al 1254)<sup>30</sup>, l'*Explicitatio super officio inquisitionis* (scritto per gli inquisitori tolosani nel periodo compreso tra il 1262 e il 1277) e il *De inquisitione haereticorum* (opera forse da ascrivere al francescano tedesco David di Augsburg, morto nel 1271).

A questa prima generazione di testi per inquisitori si sostituisce poi una seconda categoria di manuali, che si differenzia dalla prima perché è arricchita di una serie di formule predisposte per facilitare la redazione di ogni atto processuale da parte del tribunale. Tra questi manuali con *specimina* figurano ad esempio la *Doctrina de modo procedendi contra haereticos* (composta da quattro testi diversi cuciti insieme, tra cui il *Directorium* di san Raimondo e un formulario finale) e il manuale francese conservato nel ms. *Vat. lat.* 3978 della Biblioteca Apostolica Vaticana. Questi testi si presentano però ancora profondamente disomogenei, perché consistono in una semplice giustapposizione di frammenti e brani diversi, non correlati o armonizzati tra loro.

Ecco perché la vera e significativa evoluzione si registra con la nascita dei "trattati ragionati", ossia di manuali che possono essere considerati completi, organici e coerenti, concepiti non come semplice somma alluvionale di norme, di *consilia* e di formulari preesistenti, ma come una trattazione nuova, originale e diversa, originata dalla capacità di organizzazione teorica e di esposizione sistematica del loro autore. A questa categoria appartengono ad esempio il *De auctoritate et forma inquisitionis* (opera degli ultimi decenni del XIII secolo), la *Practica inquisitionis* del domenicano Bernardo Gui del 1323 circa (in parte basata sul modello del *De auctoritate et forma inquisitionis*), il *De officio inquisitionis* (importante manuale di procedura scritto probabilmente da un domenicano dell'Italia settentrionale negli anni che vanno dal 1320 al 1325), il *Tractatus super materia haereticorum* (o *Tractatus de haereticis*) del giurista italiano Zanchino Ugolini (opera all'incirca del 1330). Nell'ambito di questa categoria, il *Directorium inquisitorum* dell'inquisitore domenicano Nicolas Eymerich del 1376 chiuderà il quadro, proponendosi sino ai cambiamenti che interverranno nel XVI secolo come il modello insuperato e indiscusso di manuale inquisitoriale<sup>31</sup>.

In questa progressiva evoluzione manualistica, è del tutto evidente il proposito degli autori, che sono quasi tutti inquisitori domenicani o (in misura minore) inquisitori francescani, di agevolare l'opera dei loro confratelli inquisitori, che erano indubbiamente attrezzati per svolgere una missione di predicazione, ma erano molto meno competenti a gestire una complessa macchina processuale come quella inquisitoriale. Da qui l'esigenza delle opere di cui si è detto, che contenevano chiarimenti semplici, sintetici e facilmente comprensibili circa il diritto processuale.

<sup>30</sup> Per la datazione e l'attribuzione dell'*Ordo processus Narbonensis* si veda Dondaine, *Le Manuel de l'Inquisiteur*, pp. 97-101; Guiraud, *L'Inquisizione medioevale*, p. 78; Guiraud, *Elogio dell'Inquisizione*, p. 93; Dossat, *Le plus ancien manuel de l'Inquisition méridionale*; Testas, *L'Inquisizione*, p. 43.

<sup>31</sup> Su tutta questa materia si veda Errera, *Processus in causa fidei*, pp. 20-21.

Si badi bene: ormai da più di un secolo erano attive e autorevoli le scuole universitarie, che avevano contribuito a sviluppare una ricca e approfondita scienza giuridica anche tramite appositi generi letterari come ad esempio le *glossae*, le *summae* o le *quaestiones*. Ma i testi per la formazione e l'attività degli inquisitori non rispondono a queste tipologie letterarie scientifiche: si tratta invece di opere concepite per la prassi corrente, e si avvicinano quindi di più ad alcune trattazioni appartenenti al genere letterario degli *ordines iudicariii*, ossia a testi sul diritto processuale concepiti prevalentemente da pratici del diritto e rivolti generalmente all'uso corrente nella quotidiana attività forense<sup>32</sup>. Opere quindi non di scienza, ma di divulgazione, pensate per destinatari pressoché digiuni di diritto: e gli unici possibili destinatari di manuali di procedura giudiziaria inquisitoriale che non fossero esperti giuristi erano proprio gli inquisitori, la cui formazione concerneva la predicazione ma non la scienza giuridica. Lo strabiliante successo riscosso nel XIII e XIV secolo dalla manualistica inquisitoriale – redatta da frati mendicanti per frati mendicanti – è quindi una piena e limpida dimostrazione del ruolo della letteratura destinata all'illustrazione della procedura giudiziaria antiereticale a religiosi che erano esperti pressoché esclusivamente nelle tecniche della predicazione.

Ma non è tutto. Gli autori dei manuali di cui abbiamo parlato non si sono solo limitati ad aiutare i confratelli inquisitori che erano meno versati nel diritto raccogliendo e sistemando la normativa esistente, ma hanno talvolta addirittura contribuito loro stessi a creare alcuni istituti del processo inquisitoriale, o hanno consolidato con la loro trattazione alcune tecniche giudiziarie già in uso nella prassi. E anche in questo caso, la predicazione ha svolto un ruolo determinante nel guidare la creazione del diritto processuale attraverso la quotidiana attività forense. D'altronde, come si è detto, la legislazione era lacunosa, sicché la dottrina doveva necessariamente svolgere un insostituibile ruolo di supplenza normativa. Ciò ci porta alla seconda constatazione: l'importanza della predicazione nella costruzione del meccanismo processuale dell'Inquisizione.

### 3. *La predicazione e la inquisitio generalis*

Per comprendere questo aspetto occorre immedesimarsi nella situazione in cui si trovava un frate mendicante incaricato del ruolo di inquisitore nella

<sup>32</sup> Esiste invero anche una letteratura inquisitoriale di carattere scientifico sviluppata dai decretisti e dai decretalisti, anche a partire dai testi normativi romani e imperiali (come rilevato da Skibniewski, *L'influence du droit romain sur la procédure judiciaire*; Lefebvre, *Les origines romaines de la procédure sommaire*; Maisonneuve, *Études sur les origines de l'Inquisition*, pp. 157 e 277-286; Maisonneuve, *Le droit romain et la doctrine inquisitoriale*; Aimone, *Il processo inquisitorio*; Gargani, *Dal corpus delicti al "Tatbestand"*, pp. 184-187), che non ha tuttavia come destinatari gli inquisitori. Per quanto concerne il genere letterario degli *ordines iudicariii* si veda Fowler-Magerl, «*Ordines iudicariii*» and «*Libelli de ordine iudiciorum*».

seconda metà del XIII secolo. La sua era una giurisdizione itinerante, perché il tribunale inquisitoriale non aveva una sede stabile, ed era costretto quindi a peregrinare di luogo in luogo per svolgere anche nella più remota zona la missione di lotta all'eresia: infatti all'inquisitore era stata assegnata una competenza territoriale generale che riguardava un intero regno o una vasta regione, e svolgeva quindi il suo ruolo di giudice spostando la sfera d'azione del tribunale all'interno di quel territorio<sup>33</sup>.

Da ciò nasceva però con tutta evidenza un problema: se l'inquisitore non aveva dimestichezza con i luoghi, come poteva conoscere l'identità di coloro su cui avrebbe dovuto indagare e contro cui avrebbe poi dovuto procedere giudizialmente come eretici? La sua situazione era evidentemente ben diversa da quella del vescovo, che conosceva a fondo i luoghi e le persone della diocesi: per l'inquisitore era invece tutto nuovo e sconosciuto.

Per affrontare e risolvere questa difficoltà la prassi escogitò un espediente, partendo proprio dall'attività che Gregorio IX nel 1233 aveva inizialmente commissionato ai domenicani provenzali, ossia la *praedicatio generalis* contro l'eresia nel Sud della Francia. Se il primo atto che compie l'inquisitore, in quanto frate predicatore, è una predicazione pubblica delle verità di fede e della pericolosità dell'errore per la salvezza spirituale, l'inquisizione dovrà necessariamente trovare in quell'attività la sua base e la sua origine<sup>34</sup>. Ecco quindi che si afferma la prassi in virtù della quale l'inquisitore comincia ad associare al sermone iniziale sulla necessità del rispetto dell'ortodossia anche la pronuncia dell'editto di fede, ossia l'intimazione a tutti coloro che sono al corrente di informazioni su palesi o sospette dottrine eretiche – e sulle persone in esse coinvolte – di dichiarare entro un breve lasso di tempo qualsiasi notizia riguardante le eresie diffuse nella regione, sotto pena di scomunica in caso di silenzio: si tratta della fase della *inquisitio generalis*<sup>35</sup>.

Nell'ambito di questa indagine generale e preliminare circa l'eresia, na-

<sup>33</sup> Della Veneria, *L'Inquisizione medioevale*, afferma che gli inquisitori «avevano giurisdizioni vastissime» (p. 106) e che la giustizia inquisitoriale fu dunque alle sue origini di natura «ambulante» (p. 112). La giurisdizione inquisitoriale dell'età medievale aveva per giunta carattere strettamente personale e non istituzionale; sul punto si veda Kieckhefer, *The Office of Inquisition and Medieval Heresy*. Il carattere ambulante della giurisdizione inquisitoriale affidata ai frati mendicanti si rivela in perfetta sintonia con la predisposizione alla mobilità che caratterizzava la loro formazione culturale e la loro predicazione: si veda *Storia del Cristianesimo*, V, *Apogeo del Papato ed espansione della Cristianità*, pp. 739-741.

<sup>34</sup> Si parla del *sermo generalis* che deve essere tenuto dall'inquisitore all'inizio della sua attività giudiziaria già nel *Consilium* del Concilio di Narbonne, tenutosi tra il 1243 e il 1244 (il testo è edito in Parmeggiani, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale*, pp. 24-25). I temi e i metodi di redazione della predica introduttiva dell'inquisitore che erano in uso nella metà circa del XIII secolo possono essere oggi ricostruiti grazie a due modelli di questo tipo di sermone inseriti da Umberto di Romans nel suo *De modo prompte cudendi sermones*, su cui si veda Caldwell Ames, *Righteous Persecution*, pp. 40-46. Per quanto riguarda il sermone generale inquisitoriale come "azione teatrale" del tutto peculiare si vedano le considerazioni di Merlo, *Il "sermo generalis" dell'inquisitore*.

<sup>35</sup> Si veda Schmidt, *Die Herkunft des Inquisitionsprocesses*, pp. 89-90; Douais, *L'inquisition*, pp. 165-166.

sceva così l'istituto processuale del *tempus gratiae sive indulgentiae*, ossia di quel termine – in genere da 15 a 30 giorni dopo la formulazione dell'editto di fede – entro il quale gli eretici che si presentassero spontaneamente per confessare i loro delitti, pentirsi dei peccati commessi e indicare gli eventuali complici, potevano evitare di subire gravi sanzioni e incorrere perciò solo in lievi penitenze canoniche<sup>36</sup>. Questa strategia si rivelava indispensabile all'inquisitore itinerante, perché mediante le delazioni acquisite nel *tempus gratiae* ricavava le necessarie conoscenze circa la situazione di corruzione ereticale esistente in ciascuna delle regioni che venivano di volta in volta toccate dalla sua predicazione<sup>37</sup>. L'istituto dell'indulgenza nei confronti degli *sponte comparentes* svolgeva quindi un ruolo di primaria importanza nella corretta gestione della giurisdizione inquisitoriale, giacché senza l'istituto del *tempus gratiae* l'inquisizione avrebbe rischiato di essere inefficace, per il gran numero di soggetti da sottoporre ad indagine senza alcun indizio preventivo dell'esistenza di focolai ereticali, e perciò senza poter procedere in modo rapido e sicuro all'individuazione dei responsabili dell'eresia<sup>38</sup>.

Ebbene, malgrado l'evidente importanza dell'istituto del *tempus gratiae* nel contesto del processo inquisitoriale, un esame della legislazione decretalistica contenuta nelle raccolte normative del XIII secolo dimostra la lacunosità e il silenzio delle fonti ufficiali: infatti la normativa esistente, pur reputando necessaria in ogni caso l'*infamia* per poter avviare l'*inquisitio* canonica, non indicava agli inquisitori quale strumento giudiziario fosse necessario adottare per disporre degli elementi infamanti che erano essenziali al fine di intentare il processo contro gli eretici. Ad esempio, nella decretale *Licet Heli* del 1199 Innocenzo III disciplinava il procedimento «per inquisitionem» stabilendo che l'*inquisitio* dovesse essere preceduta da una «clamosa insinuatio»<sup>39</sup>, e nella decretale *Inquisitionis negotium* del 1212 lo stesso Pontefice confermava che «inquisitio fieri debeat solummodo super illis, de quibus clamores aliqui praecesserunt»<sup>40</sup>. Questa espressa disciplina legislativa imponeva dunque che in ogni processo l'*inquisitio infamiae* dovesse precedere l'*inquisitio super veritate criminum*<sup>41</sup>, ma non si rinviene nel *Liber Extra* alcun cenno alla

<sup>36</sup> Si veda Caputo, *Inquisizione*, p. 712; Testas, Testas, *L'Inquisizione*, pp. 44-45. Specificamente su questo tema si può rinviare a Errera, *Il Tempus gratiae*, pp. 663-680.

<sup>37</sup> Si veda Merlo, *Inquisizione*, p. 960.

<sup>38</sup> Sul declino dell'istituto del *tempus gratiae* (e dell'intera *inquisitio generalis*) in età moderna come conseguenza della trasformazione della giurisdizione inquisitoriale da itinerante a territorialmente definita e circoscritta si veda Errera, *Processus in causa fidei*, pp. 68-72.

<sup>39</sup> «In omnibus diligens adhibeatur cautela, sicut accusationem legitima praecedere debet in scriptio, sic et denunciationem caritativa correctio, et inquisitionem clamosa debet insinuatio praevenire» (Comp. III,5,2,3= X,5,3,31).

<sup>40</sup> «Ad haec respondemus, nullum esse pro crimine, super quo aliqua non laborat infamia, seu clamosa insinuatio non processerit, propter dicta huiusmodi puniendum, quin immo super hoc depositiones contra eum recipi non debere, quum inquisitio fieri debeat solummodo super illis, de quibus clamores aliqui praecesserunt» (Comp. IV,5,1,2= X,5,1,21,1).

<sup>41</sup> Una eccezione a questa regola si incontra per la prima volta nella decretale *Si is* di Bonifacio VIII, ma solo nell'ipotesi che l'inquisito sia «praesente, nec reclamante, aut quicquam super hoc excipiente» (VI,5,1,2).

tecnica processuale di cui si dovessero effettivamente avvalere gli inquisitori per raccogliere i *clamores* relativi all'*infamia* dei presunti eretici nel tempo a loro disposizione in ogni regione. Esistevano anzi alcune decisioni (un concilio provinciale di Tolosa del 1229 e alcune *constitutiones* pontificie per l'Italia settentrionale del 1243) volte ad imporre un rapido allontanamento degli eretici *sponte comparentes* dopo una loro pesante punizione, e ciò avrebbe prodotto un inevitabile indebolimento della strategia processuale inquisitoriale che si alimentava proprio del prezioso ausilio offerto dalla delazione degli eretici pentiti<sup>42</sup>.

Ecco quindi che a partire dal 1233 le esigenze dei predicatori itineranti investiti della funzione inquisitoriale impongono di modificare la disciplina degli *sponte comparentes* rispetto a ciò che era stato dettato sia nella legislazione pontificia precedente sia nelle direttive del concilio provinciale di Tolosa del 1229: lo dimostra il fatto che furono proprio gli inquisitori domenicani della Linguadoca ad inventare l'istituto del *tempus gratiae*, poi divenuto pratica abituale e corrente per l'esercizio della fase iniziale del processo inquisitoriale<sup>43</sup>. Una delle prime testimonianze di tutto ciò si legge infatti nel già citato testo redatto da alcuni inquisitori domenicani attivi nella Linguadoca sotto il pontificato di Innocenzo IV, e cioè negli anni che vanno dal 1243 al 1254, e noto con il nome di *Ordo processus Narbonensis*. Ivi si parla espressamente della *praedicatio generalis* e del suo ruolo, con il proposito di disciplinare in modo uniforme l'esercizio della fase iniziale della giurisdizione inquisitoriale e ridurre l'anarchia giuridica<sup>44</sup> che caratterizzava l'attività processuale dei predicatori come giudici della fede:

Processus talis: Infra terminos inquisitionis nobis per Priorem Provincie, auctoritate praedicta, commisse ac limitate, locum eligimus, qui ad hoc commodior esse videtur, de quo vel in quo de locis aliis inquisitionem faciamus, ubi, Clero et populo convocatis, generalem faciamus predicationem, Litteris tam D<sup>m</sup> Pape quam Prioris provincialis de Inquisitionis forma et commissione publice legimus, et sicut convenit explanamus, et exinde generaliter citamus vel verbo presentes, vel absentes per litteras in hunc modum: «Inquisitores heretice pravitate Capellano tali (...) salutem in D<sup>no</sup>. Auctoritate qua fungimur districte vobis precipiendo mandamus quatenus parochianos sive habitatores omnes illius ecclesie sive loci, masculos a XIV, feminas a XII et inferioris etatis, si forte deliquerint, et ex parte et ex auctoritate nostra citetis ut, tali die et tali loco responsuri de hiis quae contra fidem commiserint et heresim abjuraturi compareant coram nobis; et si de loco illo alia Inquisitio facta non fuerit, omnibus de ipso loco qui nominatim citati vel aliter venia digni non essent, immunitatem carceris indulgemus, si, infra tempus assignatum, sponte venientes et penitentes tam de se quam

<sup>42</sup> Si veda Errera, *Il Tempus gratiae*, pp. 666-668.

<sup>43</sup> Sulla storia dell'inquisizione in Linguadoca nel XIII secolo si veda Devic, Vaissete, *Histoire générale de Languedoc*, lib. XXV; Dossat, *Les crises de l'Inquisition toulousaine au XIII<sup>e</sup> siècle (1233-1273)*; Kolmer, «*Ad capiendas vulpes*»; Sibly, Sibly, *The history of the Albigensian Crusade*. Da ultimo si vedano i saggi editi nel volume *L'ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridionale*.

<sup>44</sup> La natura dell'opera è discussa in Dondaine, *Le Manuel de l'Inquisiteur*, p. 99, ove si sottolinea «le souci des deux inquisiteurs de conformer le plus possible leur action aux règles du droit et de la jurisprudence traditionnelle (...) l'anarchie juridique des premières inquisitions n'est plus admise».

de aliis puram et plenam dixerint veritatem». Quod et tempus gratie sive indulgentie appellamus<sup>45</sup>.

L'importanza di questa descrizione dello svolgimento della *praedicatio generalis* consiste nel fatto che l'*Ordo processus Narbonensis* appartiene ad una fase in cui la procedura inquisitoriale è ancora in corso di sviluppo, e documenta quindi lo sforzo creativo svolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina della metà del XIII secolo per elaborare e chiarire alcuni istituti processuali appena introdotti dalla prassi<sup>46</sup>. E la spontaneità di questa fase genetica è testimoniata dalla frase conclusiva «Quod et tempus gratie sive indulgentie appellamus», che documenta come gli inquisitori domenicani che composero l'opera ricorrano con cautela alla scelta di una locuzione nuova e inusitata, ossia *tempus gratiae sive indulgentiae*, forse coniata dagli stessi redattori dell'opera o comunque da loro utilizzata per la prima volta all'interno di un manuale per inquisitori<sup>47</sup>.

Un altro testimone coevo di questa evoluzione nata dalla prassi della Linguadoca è il *Consilium* del Concilio di Béziers, svoltosi nel 1246<sup>48</sup>, a cui si aggiunse in seguito il *Consilium* di Gui Foulques del 1255 circa<sup>49</sup>, e poi il manuale francese del ms. *Vat. lat. 3978*, risalente al 1265 circa<sup>50</sup>.

Furono insomma certamente i tribunali inquisitoriali di Tolosa e di Carcassonne i primi a sviluppare dalla pratica del *sermo generalis* la tecnica pro-

<sup>45</sup> La citazione è tratta dall'edizione curata da Balme (e pubblicata da Tardif): *Document pour l'histoire du "processus per inquisitionem"*, p. 671.

<sup>46</sup> «Nous sommes au moment où la procédure inquisitoriale va se fixer dans des formes juridiques qu'elle n'abandonnera plus» (Dondaine, *Le Manuel de l'Inquisiteur*, p. 99).

<sup>47</sup> A proposito della frase «Quod et tempus gratie sive indulgentie appellamus», il Dondaine ha fatto notare che questa espressione «laissant entendre que la dénomination est nouvelle, voire même que les deux inquisiteurs sont les premiers à l'employer. Elle fera carrière dans le vocabulaire technique de la procédure inquisitoriale» (Dondaine, *Le Manuel de l'Inquisiteur*, p. 100); sullo stesso tema anche Errera, *Il Tempus gratiae*, pp. 670-672.

<sup>48</sup> «Ac deinde mandetis, ut omnes qui se vel alios sciverint in crimine labis haereticae deliquisse, compareant coram vobis veritatem dicturi. Assignato eis termino competenti, quod tempus gratiae vocare soletis, quibus tamen alias hujusmodi gratia non est facta: infra quem terminum venientes poenitentes, et dicentes plenam de se et de aliis veritatem, habeant impunitatem mortis, immurationis, exilii, et confiscationis bonorum» (questo passo è stato edito da ultimo in Parmeggiani, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale*, p. 37).

<sup>49</sup> «Quoniam illis, qui sponte redeunt ante tempus gratiae, promittitur, et observatur impunitas, mortis videlicet, carceris, et confiscationis, quod fieri posse credo iuxta mandatum Pape, et Concilium Tholosanum, queritur hic, qui sponte redire dicantur. Sponte igitur iudicio meo redeunt, qui infra tempus gratiae redeunt, licet in generali sint moniti, nec enim coacti videntur, quia a nemine sunt praeventi» (cito dall'edizione Parmeggiani, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale*, p. 63).

<sup>50</sup> Queste le parole del manuale francese a proposito del sermone generale in cui doveva essere pronunciata l'intimazione a denunciare gli eretici: «Citatio universalis in aliquo castro seu villa noverint universi quod anno et die talibus, ego talis iudex ordinarius delegatus vel inquisitor in tali terra auctoritate se <dis> ap<ostolice> contra labem hereticam constitutus, convocato clero et populo talis loci, predicationem faciens generalem perlectis etiam potestatis mee litteris monui et hortatus sum et tanquam iudex citavi peremptorie universos et singulos mares et feminas dicti loci cuiuscumque conditionis sint et etatis» (Biblioteca Apostolica Vaticana, ms *Vat. lat. 3978*, f. 32ra; su questo manuale si veda Dondaine, *Le Manuel de l'Inquisiteur*, pp. 106-107).

cessuale del *tempus gratiae*, come conferma d'altronde con piena sicurezza all'inizio del XIV secolo il domenicano Bernardo Gui nella quarta parte della sua *Practica inquisitionis*:

in isto autem loco notandum est incidenter, quod inquisitores heretice pravitatis in partibus Tholosanis et Carcassonnensibus consueverunt stilusque et usus officii inquisitionis ab exordio quo incepit usque in odiernum diem extitit et cucurrit, ubi et quando expediens et rationabile visum fuerit, assignare et prefigere tempus gratie, promittendo videlicet gratiam et servando promissam impunitatis mortis, carceris sive muri, exilii et confiscationis bonorum uni persone vel pluribus sponte venientibus infra tempus seu diem gratie eis prefixum ad confitendum super facto heresis de se et de aliis plenariam veritatem; et stilus et usus huiusmodi observatus sic extitit iuxta et secundum consultationes seu consilia prelatorum<sup>51</sup>.

Come si legge, gli inquisitori domenicani della Linguadoca riuscirono a sfruttare appieno le potenzialità insite in quello che rappresentava l'atto introduttivo della missione inquisitoriale affidata agli ordini mendicanti, e cioè la recita del sermone e l'intimazione dell'editto di fede: è la prassi forense insomma (*stilus et usus*) ad escogitare e a perfezionare il *tempus gratiae sive indulgentiae* per favorire la comparsa – dopo la predica generale dell'inquisitore – di alcuni solerti delatori in grado di formulare circostanziate accuse contro i sospetti di eresia, ovvero per consentire che eventuali eretici pentiti – allettati dalla prospettiva di non subire gravi sanzioni – si presentassero dinanzi all'inquisitore per svelare i loro complici ancora occulti, dando vita così alla necessaria *infamatio*<sup>52</sup>. Appare anzi significativo il fatto che, contravvenendo alle prescrizioni del concilio tolosano del 1229, nella seconda metà del XIII secolo gli inquisitori di Tolosa e di Carcassonne promettessero agli eretici *sponte comparentes* di tenerli indenni dalla pena dell'esilio, che si era rivelata una sanzione incongrua rispetto all'esigenza di ottenere l'immediata presentazione e la spontanea confessione degli eretici meno pervicaci<sup>53</sup>.

Di lì a poco questo istituto cominciò ad essere recepito anche in altri contesti territoriali, e iniziò così a ricevere una denominazione e una disciplina omogenee e condivise grazie all'inserimento nei manuali ad uso degli inqui-

<sup>51</sup> Nell'edizione Douais, *Practica inquisitionis heretice pravitatis auctore Bernardo Guidonis*, il brano riprodotto nel testo si trova a p. 182. Il passo non figura nell'edizione con traduzione francese curata da Mollat e Drioux (*Manuel de l'inquisiteur*), recentemente tradotta in italiano da N. Pinotti con il titolo *Manuale dell'inquisitore*, giacché queste edizioni e traduzioni riguardano solo la quinta e ultima parte della *Practica inquisitionis*. Su Bernardo Gui (Bernardus Guidonis Lemovicensis) e la sua opera si veda Guiraud, *L'Inquisizione medioevale*, pp. 78-80; Kaeppli, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, pp. 205-226. Il passo citato nel testo è analizzato anche in Errera, *Il Tempus gratiae*, pp. 668-670.

<sup>52</sup> Sulla giurisdizione inquisitoriale domenicana nella regione di Carcassonne si veda Griffe, *Carcassonne*, col. 1005. Sull'eresia catara si rinvia a Merlo, *Eretici ed eresie medievali*, pp. 39-49 (con bibliografia alle pp. 131-132); Paolini, *L'albero selvatico*, pp. 119-150; Roquebert, *Histoire des Cathares*.

<sup>53</sup> La testimonianza di Bernardo Gui sulla prassi del *tempus gratiae* è certamente attendibile perché egli stesso esercitò a lungo (dal 1307 al 1323) l'ufficio di inquisitore nel Tolosano. In generale su Bernardo Gui si veda *Bernard Gui et son monde*; Guenée, *Entre l'Église et l'État*, pp. 49-85.

sitori: circa la diffusione geografica dell'uso del *tempus gratiae* nell'Italia settentrionale possono essere ad esempio menzionati il *consilium* «Cum nuper» di Pietro da Collemezzo del 1251 circa<sup>54</sup>, il coevo anonimo *consilium* «Hic est modus»<sup>55</sup>, i due *Consilia* attribuiti a Giovanni Gaetano Orsini (risalenti al sesto o settimo decennio del XIII secolo)<sup>56</sup>, nonché – tra gli altri manuali inquisitoriali successivi – il testo dell'inizio del XIV secolo noto con il nome di *Libellus*<sup>57</sup>, e il coevo *De officio inquisitionis*<sup>58</sup>.

Nasceva così gradualmente, all'interno della letteratura scritta dagli inquisitori per gli inquisitori (e non nella legislazione ufficiale pontificia), una disciplina sempre più dettagliata per regolamentare l'*inquisitio generalis*, ossia per disciplinare la fase processuale destinata all'individuazione di tutte le possibili violazioni ereticali verificatesi nella regione, che si rivelava ovviamente preventiva e propedeutica rispetto alla fase dell'*inquisitio specialis*, rivolta specificamente ad accertare le responsabilità dei singoli soggetti accusati di eresia.

In sintesi, la possibilità stessa di svolgere un efficace processo contro gli eretici dipendeva dalla necessità di individuare i possibili destinatari dell'azione giudiziaria, e questa individuazione dipendeva a sua volta dalle delazioni, che a loro volta erano rese possibili dal vigore e dalla passione che l'inquisitore aveva trasfuso nell'evento iniziale dell'intera procedura dell'inquisizione, ossia nel sermone introduttivo. Ecco quindi che la predicazione iniziale svol-

<sup>54</sup> «Quando ergo inquisitores heretice pravitatis accesserint ad locum aliquem, volentes inquirere de hereticis, credentibus, fautoribus et defensoribus et receptatoribus eorundem, convocent populum et exponant eis mandatum a summo pontifice sibi factum, et mandato exposito expresse dent illis de loco illo tempus, pro ut eis videbitur expedire, dum tamen id mensis spacium non excedat, infra quod ad mandata Ecclesie venire valeant qui contumaces fuerint ea labe» (il passo è stato edito da ultimo in Parmeggiani, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale*, p. 53).

<sup>55</sup> «Hic est modus quem debent inquisitores habere. In primis, cum veniunt ad civitatem, antequam predicent, debent ire ad episcopum vel vicarium et ostendere auctoritatem et officium sibi commissum, et rogare quod congreget sibi clerum, quo congregato sermonem faciant, et ostendant litteras, et auxilium episcopi et cleri postulent ex parte domini pape, et consilium et favorem. (...) Post hec, postulent magnam concionem populi et universalem, et similiter faciant, et attendant quod in talibus convocationibus sit brevis sermo propter illa que legi debent. (...) Post hec, inquisitor semel in ebdomada predicet de fide, per se vel per alium aut per alios, et ordinet sicut melius poterit, quod populus melius conveniat. Item cum pluries de fide predicaverit, quando sibi expediens videbitur, hereticos et eorum fautores et receptatores vocabit ad gremium matris ecclesie, ac ecclesiasticam unitatem, promittens redire volentibus, quod quicquid dixerit privatum erit, et secum misericorditer agetur, nisi retro aspicerent et ad vomitum redirent. Et dabit eis terminum decem dierum. Item post decem dies assignabit alios decem, et post illos alios decem. Et de hoc faciet sibi fieri publicum instrumentum. Post triginta dies vero excommunicabit omnes hereticos et eorum fautores et receptatores» (ediz. Parmeggiani, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale*, pp. 56-57).

<sup>56</sup> Per questi due *Consilia*, ove si parla di «tempus misericordie» e di «tempus gracie», si veda Parmeggiani, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale*, pp. 73-75, 76, 83, 95-97.

<sup>57</sup> Su questo manuale italiano, che dipende strettamente dal *consilium* «Hic est modus» sopra citato, si veda Dondaine, *Le Manuel de l'Inquisiteur*, pp. 111-112; Parmeggiani, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale*, p. 55.

<sup>58</sup> Nel *De officio inquisitionis* si parla di «citatio generalis, tempus gratiae, generalis et notoria inquisitio»: Paolini, *Il «De officio inquisitionis»*, p. 124.

ta dall'inquisitore assumeva nell'intera macchina processuale inquisitoriale una funzione indispensabile e vitale: senza una predicazione autorevole e opportunamente convincente, non sarebbero esistiti gli *sponte comparentes*, e senza questi delatori non ci sarebbe stata neanche la *clamosa insinuatio* tramite la quale individuare tutti gli imputati da indagare e processare. Affinché l'inquisizione potesse avere successo appariva quindi indispensabile che la predica iniziale fosse dotta e incontrovertibile (perché doveva scuotere le certezze che erano state generate nei fedeli dagli errori degli eretici), sicura e perentoria (perché doveva infervorare i possibili delatori), e infine persuasiva e seducente (perché doveva allettare all'abiura gli eretici meno determinati).

L'importanza di questa predica iniziale è d'altronde confermata dal suo carattere solenne: la predica è rivolta a tutto il popolo, che doveva essere stato opportunamente congregato con l'attiva collaborazione del vescovo e dei parroci, affinché il sermone potesse avere la massima diffusione e pubblicità. Questi sono infatti i tempi liturgici da rispettare per la recita della predica generale introduttiva dell'inquisizione secondo il manuale di Eymerich del 1376, il celebre *Directorium inquisitorum*, che in poche parole condensa la disciplina medievale dell'istituto:

Dum predicta taliter peraguntur seu disponuntur (...) inquisitor (...) inducat sermonem generalem non pro aliquo festo solemnem ne officium festi impediatur et populus a suis ecclesiis protunc parrochialibus detrahatur sed pro aliqua die dominica communi que non sit quadragesime vel adventus<sup>59</sup>.

L'esigenza di predisporre un sermone così importante e complesso doveva verosimilmente essere un serio cruccio anche per predicatori esperti come i domenicani e i francescani, giacché dalla riuscita di questo strumento di persuasione e di intimidazione sarebbe dipeso il successo di tutta l'inquisizione successiva. Non stupisce quindi se ad un certo punto vediamo comparire nella manualistica alcune precise descrizioni dei contenuti del sermone iniziale (arricchite di formule già predisposte), per evitare che l'inesperienza e l'improvvisazione potessero condurre gli inquisitori meno avvezzi al loro ruolo

<sup>59</sup> Il brano si trova nel *Directorium inquisitorum* edito a Barcellona nel 1503 nel f. 153vb (nel volume della Biblioteca Apostolica Vaticana che reca la segnatura Ross. 3468, da me consultato, la numerazione dei fogli è aggiunta a mano in alto a destra). Questa edizione è l'ultima (e più completa) stampa del manuale di Eymerich (*editio princeps*: Siviglia 1500) che sia stata realizzata prima della fondazione dell'Inquisizione romana nel 1542, quindi la redazione più prossima alla stesura medievale dell'opera (sulle più antiche edizioni del *Directorium inquisitorum* occorre fare riferimento a van der Vekene, *Die gedruckten Ausgaben des «Directorium inquisitorum» des Nicolaus Eymerich*, p. 287; per un quadro completo delle edizioni del *Directorium inquisitorum* si veda anche Peters, *Editing Inquisitor's Manuals in the Sixteenth Century*, p. 104 nota 3; Borromeo, *A proposito del «Directorium inquisitorum» di Nicolaus Eymerich*, pp. 500-501 note 3-6). Sul *Directorium* è stato scritto che «l'opera di Eymerich fu uno dei testi di consultazione più diffusi, con un'incidenza anche maggiore di quella, pur celebre, di Bernardo Gui» (Cammilleri, *Manuale dell'inquisitore*, p. 13), e ciò perché «rappresenta il trattato più sistematico ed elaborato che la letteratura inquisitoriale del Medio Evo abbia prodotto» (Borromeo, *A proposito del «Directorium inquisitorum»*, p. 500). Su Eymerich esiste l'utile contributo di Heimann, *Nicolaus Eymerich (vor 1320-1399)*.

giuridico a pericolose sviste o dimenticanze, pregiudicando così l'iniziativa giudiziaria inquisitoriale che nasceva e dipendeva dalla predica. Queste prescrizioni vengono poi conservate per completezza anche nella manualistica della prima fase dell'Inquisizione moderna (cioè dalla metà del XVI secolo in poi)<sup>60</sup>, quando cioè esse non hanno più alcun reale significato o utilità a causa della trasformazione della giurisdizione inquisitoriale da ambulante a stanziale, con la connessa perdita del ruolo essenziale del *sermo generalis* pronunciato dall'inquisitore itinerante come strumento cruciale per la sollecitazione delle delazioni<sup>61</sup>.

#### 4. *Il sermone finale dell'inquisitore*

Esiste però anche un'altra fase in cui l'inquisizione si lega profondamente allo strumento della predicazione, e cioè il momento in cui l'inquisitore, dopo aver celebrato il processo contro gli eretici, giunge infine alla pronuncia dei verdetti, e stabilisce quindi quali penitenze o quali sanzioni siano da infliggere agli eretici a seconda delle diverse colpe e della diversa tenacia nell'errore. Si tratta anche in questo caso con tutta evidenza di un momento saliente della giurisdizione antiereticale, giacché il ruolo dell'Inquisizione è ovviamente

<sup>60</sup> Troviamo ad esempio istruzioni in questo senso nell'*Enchiridion iudicum violatae religionis* del Simancas, manuale che conobbe tre edizioni tra il 1568 e il 1573 (su cui Errera, *Processus in causa fidei*, pp. 108-112), ove si legge: «Deinde voce praeconis convocare debent Clerum, et Populum, ut certo die festo conveniant in majorem Ecclesiam, ubi concio habenda est, in qua declaratur jurisdictio Inquisitorum, et quamobrem missi fuerint, et utilitas ac necessitas sacrosancti huius officii; et concione peracta, jurare debent omnes, praecipue iudices seculares, quod auxilium, et favorem praestabunt Sanctae Inquisitioni» (*Opera Jacobi Simancae episcopi Pacensis*, tit. XXII *De inquisitionis ordine*, cc. 474b-475a). Allo stesso modo, dettagliate indicazioni si trovano anche nel *Directorium inquisitorum* dell'Eymerich persino dopo la rielaborazione fattane nel 1578 dal Peña (su cui Errera, *Processus in causa fidei*, pp. 118-126); nel *commentarium* 17 di Francisco Peña al titolo *De tertio modo procedendi in causa fidei per viam inquisitionis* del *Directorium inquisitorum* di Eymerich si legge infatti: «Haec vero inquisitio precitatis locis duplex constituitur, una generalis, specialis altera; quarum utraque in hoc tribunali magnum habet momentum. Et generalis tunc locum habet, quotiens inquisitores provinciam visitant, et generalia edicta promulgant ad inquirendos occultos et incertos haereticos, ad quam exercendam non exigitur infamia praecedens; nam ex officio certis satisque temporibus incumbit inquisitoribus ea uti. (...) Specialis vero inquisitio est quoddam ius per officium procedendi ad condemnationem et punitionem contra aliquos nominatim inquisitos de certis delictis diffamatos» (*Directorium inquisitorum*, c. 417a-b; sono presentate oltretutto una *Forma litterarum indicendi sermonem generalem* e una *Forma admonitionis in sermone generali de haereticis revelandis*, con note di commento del Peña, nelle cc. 408a-409a).

<sup>61</sup> «Mentre nel medioevo gli inquisitori venivano nominati secondo le necessità dei momenti e dei luoghi, dopo la creazione di una commissione cardinalizia stabile nel 1542, la Congregazione del Sant'Ufficio, in pratica ogni diocesi importante ebbe un inquisitore fisso» (Del Col, *Domenico Scandola detto Menocchio*, p. XXV), sicché l'intervento dell'inquisitore in età moderna «non fu più occasionale e sussultorio, svolto solo in presenza di singole e gravi devianze o di specifiche organizzazioni ereticali, ma divenne continuo e quasi quotidiano. All'Inquisizione si dovette poter ricorrere momento per momento, per lo stesso impulso che portava i singoli fedeli al confessionale», e l'istituto della *spontanea comparitio* degli eretici «di fatto rese inutile l'editto di grazia» (Prosperi, *Tribunali della coscienza*, p. 328).

non solo quello di punire i colpevoli di eresia, ma in modo ben più significativo quello di celebrare in modo pubblico ed eclatante con un vigoroso sermone la sconfitta dell'errore e la piena vittoria delle verità di fede<sup>62</sup>. Vista l'importanza dell'evento, nei primi decenni del XIV secolo l'inquisitore domenicano Bernardo Gui dedica nella sua *Practica inquisitionis* al sermone conclusivo una particolareggiata e analitica descrizione che ci consente di seguire con precisione lo svolgimento di questa forma di predica così come veniva pronunciata nelle regioni di Tolosa e di Carcassonne<sup>63</sup>.

Ecco quindi che, accanto e oltre alla pronuncia privata delle sanzioni nei confronti dei rei<sup>64</sup>, il manuale prevede che l'inquisitore proclami pubblicamente e solennemente le condanne in un sermone generale in cui dimostri e celebri tutta la potenza e l'efficacia della repressione dell'eresia. A questo fine, l'inquisitore deve convocare in anticipo tutti coloro che siano stati destinatari di penitenze o di condanne perché si presentino il giorno fissato per il sermone<sup>65</sup>. Dopo di che, il giorno stabilito, di buon mattino, l'inquisitore comincerà il suo discorso con una breve prolusione generale, nonché con la consueta indulgenza concessa a tutti i fedeli convenuti, a cui farà poi seguito la cerimonia con cui viene ricevuto il giuramento delle autorità civili<sup>66</sup>.

A questo punto l'inquisitore provvederà a dare comunicazione delle grazie concesse, nonché della commutazione delle pene più gravi in penitenze<sup>67</sup>. Dopo di che, si giunge alla parte più significativa, in cui l'inquisitore leggerà in lingua volgare (e non in latino, per garantire la migliore comprensione da

<sup>62</sup> Sul sermone conclusivo dell'*inquisitio* e sulle sue caratteristiche si veda Caldwell Ames, *Righteous Persecution*, pp. 41, 44.

<sup>63</sup> Su questa descrizione contenuta nella *Practica inquisitionis* si veda Guiraud, *L'Inquisizione medioevale*, pp. 105-107, che ricorda (p. 105) come «le sentenze venivano proclamate in una assemblea solenne e pubblica che si chiamava in Francia *sermo generalis*, ed in Spagna *auto de fe* (atto di fede). Si teneva, dietro convocazione dell'inquisitore proclamata in tutte le chiese della città, sia in alcune chiese che nel palazzo episcopale, o in chiostrì, sia nella casa comunale o municipio» (si veda anche Guiraud, *Elogio dell'Inquisizione*, pp. 105-106). Del sermone generale tenuto dall'inquisitore per la lettura delle sentenze tratta anche Testas, Testas, *L'Inquisizione*, pp. 51-53.

<sup>64</sup> «Predicta quoque brevis extractio culparum persone cujuslibet recitatur seu legitur in vulgari, per unum vel duos dies ante sermonem, cuilibet persone singillatim ad partem per inquisitorem cum notario et aliquibus personis; item eadem extractio recitatur in publico sermone, dirigendo verba ad illum de quo agitur, in hunc modum: Tu talis de tali loco, sicut constat per confessionem tuam, fecisti hoc et hoc» (Douais, *Practica inquisitionis heretice pravitatis auctore Bernardo Guidonis*, III pars, p. 84).

<sup>65</sup> «Item in vigilia sermonis, inquisitor per se ipsum vel per alium, sicut sibi visum fuerit opportunum, assignat omnibus et singulis diem crastinam in tali loco in sermone publico ad recipiendum penitentiam vel audiendum sententiam, secundum negotii qualitatem» (*ibidem*).

<sup>66</sup> «Et in sequenti die crastina bono mane proceditur ad sermonem. Hec sunt que in generali sermone inquisitorum heretice pravitatis in partibus Tholosanis et Carcassonnensibus sub ordine qui sequitur sunt agenda: Primo omnium fiat sermo brevis propter proximitatem agendorum; quo facto, pronuncietur indulgentia consueta. Secundo recipitur juramentum officialium curie regalis et consulum et aliorum presentium jurisdictionem habentium temporalem» (*ibidem*).

<sup>67</sup> «Tertio deponuntur cruces personis illis quibus talis gratia fuerit facienda. Quarto educuntur de muro viri et mulieres de quibus expediens fuerit, et imponuntur eis cruces et peregrinationes» (*ibidem*).

parte di tutti i presenti) le colpe di coloro che stanno per ricevere penitenze e sanzioni, in ordine crescente di gravità delle violazioni commesse: farà quindi menzione anzitutto delle colpe di coloro che sono destinatari di semplici penitenze; poi delle colpe di coloro che dovranno essere reclusi; poi delle colpe dei falsi testimoni, che saranno afflitti sia con penitenze sia con reclusione; poi delle colpe dei sacerdoti, che saranno degradati dallo stato clericale e reclusi; poi delle colpe dei defunti, che saranno puniti con la pena simbolica della reclusione o, in caso di condotta eretica più grave, con l'esumazione dalla terra consacrata; poi delle colpe dei fuggitivi, che saranno condannati alla stregua di eretici conclamati; poi delle colpe dei recidivi nell'eresia da consegnare al braccio secolare e, tra questi, prima dei laici e poi dei chierici; poi delle colpe degli eretici pertinaci che non hanno voluto abbandonare la loro fede eretica; infine delle colpe di coloro che, dopo aver inizialmente confessata l'eresia, hanno in seguito revocato la confessione, oppure contro i quali esiste una piena prova processuale dell'eresia ma che non hanno comunque voluto confessare la loro colpa né sono riusciti peraltro a dimostrare l'infondatezza delle prove processuali contro di loro, i quali ultimi andranno tutti consegnati al braccio secolare per l'esecuzione della pena capitale<sup>68</sup>.

Una volta finita la lettura delle colpe degli imputati contro cui sono stati celebrati i processi, l'inquisitore riceverà la pubblica abiura degli eretici che hanno confessato i loro errori di fede e che hanno abbandonato l'eresia, prima che a costoro siano assegnate pubblicamente le rispettive penitenze<sup>69</sup>.

In conclusione, giunge la lettura pubblica delle sentenze, dapprima in latino e poi in forma sintetica in lingua volgare<sup>70</sup>, secondo lo stesso ordine seguito nella lettura precedente delle colpe degli inquisiti, a meno che ragioni di ordine pubblico o di cautela non consiglino all'inquisitore un ordine diverso,

<sup>68</sup> «Quinto recitantur et leguntur culpe eorum qui penitentiandi aut sentenciandi sunt in vulgari, tali ordine: primo si quidem eorum quibus sunt penitentiae arbitrarie injungende de peregrinationibus faciendis et crucibus portandis, et regulis vivendi generalibus observandis; deinde eorum qui fuerint simpliciter immurandi; deinde eorum qui tanquam falsi testes fuerint penitentiandi et inmurandi; deinde sacerdotum aut clericorum, si qui fuerint degradandi et inmurandi; deinde personarum defunctorum que fuerint declarande, si viverent, inmurande; deinde personarum defunctorum inpenitentium de crimine heresis quarum corpora fuerint exhumanda; deinde fugitivorum qui fuerint velut heretici condemnandi; deinde relapsorum in heresim in iudicio abjuratam qui fuerint seculari brachio relinquendi, et primo laycorum, deinde clericorum, si qui tales fuerint; deinde hereticorum perfectorum qui converti noluerunt ab heresi, nec redire ad ecclesiasticam unitatem, sive fuerint Manichei, sive Valdenses, sive de secta seu heresi eorum qui se dicunt Bequinos, seu Pauperes Christi, separantes se a communitate aliorum et potestatem pape et Ecclesie evnervantes; ultimo vero eorum qui prius confessi fuerunt de heresi in iudicio, et postea revocant confessata, aut qui testibus superati sunt et convicti de crimine heresis, de quo nolunt confiteri veritatem, nec se possunt defendere in iudicio aut purgare, qui tanquam inpenitentes de crimine heresis sunt seculari curie relinquendi» (*ibidem*, pp. 84-85).

<sup>69</sup> «Sexto, recitatis culpis antequam penitentiae personis penitentibus injungantur, recipiatur abjuratio heresis ab eisdem et iuramentum de parendo mandatis Ecclesie et inquisitorum, et sic absolvantur a sententiis excommunicationis quas propter culpas commissas in facto heresis incurrisse noscuntur contra tales a jure generaliter promulgatas» (*ibidem*, p. 85).

<sup>70</sup> Sull'importanza dell'uso del volgare nella predicazione medievale si vedano Delcorno, *Predicazione volgare dei secc. XIII-XV*; Pasquato, *Predicazione*, p. 1229.

che sia in ogni caso idoneo ad accrescere ancor di più l'efficacia e la potenza simbolica di questo sermone per ostentare la forza dell'Inquisizione nella repressione dell'eresia<sup>71</sup>.

## 5. Conclusioni

Da tutto quel che si è detto, si ricava pertanto che sin da quando l'Inquisizione medievale si affidò al rigore e alla determinazione di due Ordini religiosi di grande fedeltà e devozione alla fede come i domenicani e i francescani, e cioè almeno a partire dalla metà circa del XIII secolo, gli istituti strutturali salienti della giurisdizione inquisitoriale cominciarono a modellarsi sulla caratteristica più precipua ed emblematica di quegli Ordini, e cioè la loro attitudine alla predicazione. In altre parole, con l'assunzione dell'incarico di gestire l'Inquisizione da parte dei frati mendicanti, la predicazione iniziò a svolgere inevitabilmente un ruolo centrale e preminente nella costruzione della disciplina processuale antieretica, per la quale non esisteva ancora una sufficiente produzione normativa di matrice papale.

In particolare, come si è detto, la predicazione acquistò un ruolo preminente all'inizio e alla fine dell'intera procedura, essendo destinati i sermoni dell'inquisitore da una parte ad aprire e sostenere il meccanismo processuale delle indagini preliminari nella fase dell'*inquisitio generalis*, e dall'altra parte a concludere e suggellare l'intero procedimento giudiziario con la liturgia pubblica delle abiure, delle penitenze e delle condanne al termine della fase dell'*inquisitio specialis*. Possiamo dire quindi che non sarebbe potuto esistere un bravo inquisitore che non fosse prima di tutto e soprattutto un bravo predicatore.

<sup>71</sup> «Septimo leguntur sententie primo in latino, et ultimo exponuntur sub compendio in vulgari, sub eodem ordine quo culpe prius fuerint recitate, si possit comode observari, quia interdum multitudo personarum que penitenciande aut puniende seu sentenciande fuerint, non bene patitur aliquociens predictum servare ordinem, set cogit rationabiliter in aliquo aliter observari; quod dependet ex arbitrio iudicis, prout congruentius et expedientius viderit et judicaverit observandum» (Douais, *Practica inquisitionis heretice pravitatis auctore Bernardo Guidonis*, III pars, p. 85).

## Opere citate

- S. Abbiati, *Intorno ad una possibile valutazione giuridico-diplomatica del documento inquisitorio*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 3 (1978), pp. 167-179.
- P.V. Aimone, *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, in «Apollinaria», 67 (1994), pp. 591-617.
- L. Albaret, *L'Inquisizione. Baluardo della fede?*, trad. it. E. da Fiesole, s.l. 1999 (Paris 1998).
- G. Alessi, *Processo penale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 36, Milano 1987, pp. 370-372.
- Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter, mit einem Ausblick auf das 20. Jahrhundert und einem Beitrag über religiöse Intoleranz im nichtchristlichen Bereich*, hrsg. P. Segl, Köln-Weimar-Wien 1993.
- R. Aubert, *Inquisition*, in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques*, 25, Paris 1995, coll. 1294-1296.
- F. Balme, A. Tardif, *Document pour l'histoire du "processus per inquisitionem" et de la "inquisitio heretice pravitatis"*, in «Nouvelle revue historique du droit français et étranger», 7 (1883), pp. 669-678.
- Bernard Gui et son monde*, Toulouse 1981 (Cahiers de Fanjeaux, 16).
- F. Bock, *Die Beteiligung der Dominikaner an den Inquisitionsprozessen unter Johann XXII*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 6 (1936), pp. 312-333.
- A. Borromeo, *A proposito del «Directorium inquisitorum» di Nicolas Eymerich e delle sue edizioni cinquecentesche*, in «Critica storica», 20 (1983), pp. 499-547.
- C. Caldwell Ames, *Righteous Persecution. Inquisition, Dominicans, and Christianity in the Middle Ages*, Philadelphia 2009.
- R. Cammilleri, *Storia dell'Inquisizione*, Roma 1997.
- R. Cammilleri, *Manuale dell'inquisitore. A.D. 1376*, Casale Monferrato 1998.
- G. Caputo, *Inquisizione*, in *Enciclopedia del diritto*, 21, Milano 1971, pp. 711-714.
- J. Chiffolleau, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel medioevo*, Bologna 2010.
- Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, ed. A. García y García, Città del Vaticano 1981.
- F. Cordero, *Guida alla procedura penale*, Torino 1986.
- M. Craveri, *L'eresia. Dagli gnostici a Lefebvre, il lato oscuro del cristianesimo*, Milano 1996.
- M. da Alatri, *L'Inquisizione francescana nell'Italia centrale nel secolo XIII*, Roma 1954.
- M. da Alatri, *Il vescovo e il "negotium fidei" (secoli XII-XIII)*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (sec. IX-XIII)*, Atti del 2° Convegno di storia della Chiesa in Italia, Padova 1964, pp. 349-363.
- M. da Alatri, *Inquisizione*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, 4, Roma 1977, col. 1709.
- J.-P. Dedieu, *L'Inquisizione*, Cinisello Balsamo 1990.
- A. Del Col, *Domenico Scandella detto Menocchio. I processi dell'Inquisizione (1583-1599)*, Pordenone 1990.
- A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano 2006.
- C. Delcorno, *Predicazione volgare dei secc. XIII-XV*, in *Dizionario critico della letteratura italiana*, a cura di V. Branca, III, Torino 1986, pp. 532-544.
- C. Della Veneria, *L'Inquisizione medioevale ed il processo inquisitorio*, Milano 1939.
- C. Devic, J. Vaissete, *Histoire générale de Languedoc*, VI, Toulouse 1879, lib. XXV.
- E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989.
- Directorium inquisitorum*, Romae: apud Georgium Ferrarium, 1587.
- A. Dondaine, *Le Manuel de l'Inquisiteur (1230-1330)*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 17 (1947), pp. 85-194 (ora in *Les hérésies et l'Inquisition, XII<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècles: documents et études*, éd. Y. Dossat, Aldershot 1990, sub II).
- Y. Dossat, *Le plus ancien manuel de l'Inquisition méridionale: le «Processus Inquisitionis»*, in «Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1715)», (1948-1949-1950), pp. 33-37 (ora in Y. Dossat, *Eglise et hérésie en France au XIII<sup>e</sup> siècle*, London 1982, sub XXIII).
- Y. Dossat, *Inquisiteurs ou enquêteurs? A propos d'un texte d'Humbert de Romans*, in «Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1715)», (1957), pp. 105-113 (ora in Y. Dossat, *Eglise et hérésie en France au XIII<sup>e</sup> siècle*, London 1982, sub XXVI).
- Y. Dossat, *Les crises de l'Inquisition toulousaine au XIII<sup>e</sup> siècle (1233-1273)*, Bordeaux 1959.
- Y. Dossat, *Inquisition*, in *New Catholic Encyclopedia*, 7, Washington 1967 (rist. 1981), pp. 535-541.

- C. Douais, *Practica inquisitionis heretice pravitatis auctore Bernardo Guidonis*, Paris 1886.
- C. Douais, *L'inquisition: ses origines, sa procédure*, Paris 1906.
- A. Errera, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna 2000.
- A. Errera, *Il «Directorium inquisitoriale» di San Raimondo*, in *Magister Raimundus*, Atti del Convegno per il 4° centenario della canonizzazione di san Raimondo de Penyafort (1601-2001), a cura di C. Longo, Roma 2002, pp. 165-191.
- A. Errera, *Il Tempus gratiae, i Domenicani e il processo inquisitoriale*, in *Praedicatores Inquisitores, I, The Dominicans and the Mediaeval Inquisition*, pp. 655-680.
- A. Errera, *Manuali per inquisitori*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi, Pisa 2010, II, pp. 975-981.
- P. Fiorelli, *Accusa e sistema accusatorio (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1, Milano 1958, pp. 332-334.
- A. Fliche, Ch. Thouzelier, Y. Azaïs, *Storia della Chiesa*, 10. *La cristianità romana (1198-1274)*, Torino 1968 (ed. or. Paris 1950).
- L. Fowler-Magerl, «*Ordines iudicarii*» and «*Libelli de ordine iudiciorum*» (*From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century*), Turnhout 1994.
- A. Gargani, *Dal corpus delicti al "Tatbestand". Le origini della tipicità penale*, Milano 1997.
- J.B. Given, *Inquisition and medieval Society: Power, Discipline, and Resistance in Languedoc*, Ithaca-London 1997.
- G. Gonnet, *Bibliographical appendix: recent european historiography on the medieval Inquisition*, in *The Inquisition in early modern Europe. Studies on Sources and Methods*, eds. G. Henningsen, J. Tedeschi, C. Amiel, Dekalb 1986, pp. 199-223.
- E. Griffe, *Carcassonne*, in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques*, 11, Paris 1949 (sub voce).
- B. Guenée, *Entre l'Église et l'État. Quatre vies des prélats français à la fin du Moyen Âge (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, Paris 1987.
- J.-B. Guiraud, *Elogio dell'Inquisizione*, a cura di R. Cammilleri, Milano 1994.
- J. Guiraud, *L'Inquisizione medioevale*, Milano 1933 (Paris 1928).
- B. Hamilton, *The Medieval Inquisition*, New York 1981.
- C. Heimann, *Nicolaus Eymerich (vor 1320-1399), "praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius". Leben und Werk eines Inquisitors*, Münster 2001.
- T. Kaeppli, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevii*, I, Romae 1970.
- H. Kamen, *Inquisition*, in *Theologische Realenzyklopädie*, 16, Berlin-New York 1987, pp. 189-193.
- R. Kieckhefer, *The Office of Inquisition and Medieval Heresy: The Transition from Personal to Institutional Jurisdiction*, in «*The Journal of Ecclesiastical History*», 46 (1995), pp. 36-61.
- L. Kolmer, «*Ad capiendas vulpes*». *Die Ketzerbekämpfung in Südfrankreich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und die Ausbildung des Inquisitionsverfahrens*, Bonn 1982.
- L. Kolmer, «... *ad terrorem multorum*». *Die Anfänge der Inquisition in Frankreich*, in *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter*, pp. 77-102.
- D. Kurze, *Anfänge der Inquisition in Deutschland*, in *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter*, pp. 131-185.
- La Predicazione dei Frati dalla metà del '200 alla fine del '300*, Atti del 22° Convegno Internazionale di Studi Francescani, Spoleto 1995.
- H.C. Lea, *Storia dell'Inquisizione. Fondazione e procedura*, trad. it. P. Cremonini, Torino 1910, rist. Milano 1974 (New York 1888).
- C. Lefebvre, *Les origines romaines de la procédure sommaire au XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles*, in «*Ephemerides iuris canonici*», 12 (1956), pp. 151-166.
- L'Inquisizione*, Atti del Simposio internazionale, a cura di A. Borromeo, Città del Vaticano 2003.
- J. Longère, *Predication*, 1. *Histoire de la prédication*, in *Catholicisme*, 11, Paris 1988, coll. 781-790.
- L'ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridionale*, Toulouse-Fanjeaux 2001.
- H. Maisonneuve, *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1960<sup>2</sup>.
- H. Maisonneuve, *Le droit romain et la doctrine inquisitoriale*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, 2, Paris 1965, pp. 931-942.
- Manuale dell'inquisitore. Medioevo: eresie alla sbarra*, a cura di N. Pinotti, Milano 1998.
- G.G. Merlo, *Eretici ed eresie medievali*, Bologna 1989.
- G.G. Merlo, *Il "sermo generalis" dell'inquisitore: una sacra rappresentazione anomala*, in *Vite di eretici e storie di frati. A Giovanni Miccoli*, a cura di M. Benedetti, G.G. Merlo, A. Piazza, Milano 1998, pp. 203-220.

- G.G. Merlo, *Inquisizione*, in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, II, Roma 1998, pp. 960-961.
- G.G. Merlo, *Il limite della diversità: frati Predicatori ed eretici*, in "Vita Religiosa" im *Mittelalter*, Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag, hrsg. F.J. Felten, N. Jaspert, S. Haarländer, Berlin 1999, pp. 393-404.
- G. Mollat, *Inquisizione*, in *Enciclopedia cattolica*, 7, Roma 1951, coll. 43-48.
- G. Mollat, G. Drioux, *Manuel de l'inquisiteur*, 2 voll., Paris 1964.
- M.M. Mulchahey, «*First the bow is bent in study*»: *Dominican education before 1350*, Toronto 1998.
- Opera Jacobi Simancae episcopi Pacensis ...*, Ferrariae: Typis Bernardini Pomatelli, 1692.
- L. Paolini, *Il «De officio inquisitionis». La procedura inquisitoriale a Bologna e a Ferrara nel Trecento*, Bologna 1976.
- L. Paolini, *L'albero selvatico. Eretici del Medioevo*, Bologna 1989.
- F. Pappalardo, *Lo "scandalo dell'Inquisizione". Tra realtà storica e leggenda storiografica*, in *Processi alla Chiesa. Mistificazione e apologia*, a cura di F. Cardini, Casale Monferrato (Alessandria) 1995<sup>3</sup>, pp. 353-371.
- R. Parmeggiani, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale (1235-1330)*, Bologna 2011.
- O. Pasquato, *Predicazione: nel Medioevo*, in *Dizionario di omiletica*, a cura di M. Sodi, A.M. Triacca, Torino-Bergamo 1998, pp. 1225-1226.
- A. Patschovsky, *Zur Ketzerverfolgung Konrads von Marburg*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 37 (1981), pp. 641-693.
- E.M. Peters, *Editing Inquisitor's Manuals in the Sixteenth Century: Francisco Peña and the «Directorium inquisitionum» of Nicholas Eymeric*, in «The Library Chronicle of the Friends of the University of Pennsylvania Library», 40 (1974), pp. 95-107.
- Praedicatores Inquisitores, I. *The Dominicans and the Mediaeval Inquisition*, Acts of the 1<sup>st</sup> International Seminar on the Dominicans and the Inquisition, Roma 2004.
- A. Proserpi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996.
- J. Quetif, J. Echard, *Scriptores Ordinis Praedicatorum*, 1, Lutetiae Parisiorum 1719.
- Quinque Compilationes Antiquae*, ed. E. Friedberg, Leipzig: Bernhard Tauschnitz, 1882 (Reprint Graz: Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, 1956).
- R. Schmidt, *Die Herkunft des Inquisitionsprozesses*, Freiburg i. Br.-Leipzig 1902.
- M. Roquebert, *Histoire des Cathares*, Paris 1999.
- P. Segl, *Einrichtung und Wirkungsweise der inquisitio haereticae pravitatis im mittelalterlichen Europa. Zur Einführung*, in *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter*, pp. 1-38.
- The sermon*, ed. B. Mayne Kienzle, Turnhout 2000 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 81-83).
- A.C. Shannon, *The medieval Inquisition*, Washington 1983.
- W.A. Sibly, M.D. Sibly, *The history of the Albigensian Crusade* (traduzione inglese e commento della *Historia Albigensis* di Pietro di les Vaux-de-Cernay), Woodbridge 1998.
- M. Skibniewski, *L'influence du droit romain sur la procédure judiciaire des tribunaux de l'inquisition*, in *La Pologne au 7<sup>e</sup> Congrès international des sciences historiques*, I, Varsovie 1933, pp. 357-364.
- Storia del Cristianesimo*, V, *Apogeo del Papato ed espansione della Cristianità (1054-1274)*, a cura di A. Vauchez, Roma 1997.
- P. Tamburini, *Storia generale dell'Inquisizione*, 2 voll., Milano 1862 (rist. anast. Foggia 1992).
- G. Testas, J. Testas, *L'Inquisizione*, trad. it. A. De Maria, Acireale 1989 (Paris 1966).
- W. Trusen, *Inquisitionsprozeß*, in *Lexikon des Mittelalters*, 5, München-Zürich 1991, coll. 441-442.
- S. Tugwell, *The Downfall of Robert le Bougre, OP*, in Praedicatores Inquisitores, I. *The Dominicans and the Mediaeval Inquisition*, pp. 753-756.
- E. van der Vekene, *Die gedruckten Ausgaben des «Directorium inquisitionum» des Nicolaus Eymeric*, in «Gutenberg-Jahrbuch», (1973), pp. 286-297.
- L. Vones, *Inquisition*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, 5, hrsg. W. Kasper, Freiburg-Basel-Rom-Wien 1996, coll. 527-532.
- W.L. Wakefield, *Inquisition*, in *Dictionary of the Middle Ages*, 6, New York 1985, pp. 483-489.

Andrea Errera  
Università di Parma  
andrea.errera@unipr.it